

SCHEMA CONTRATTO DI FORNITURA

FRA

Acsm Agam Reti Gas Acqua S.p. A unipersonale con sede legale in Monza, Via Canova 3, iscritta presso il Registro delle Imprese di Monza e Brianza , codice fiscale e Partita IVA 07063880962, in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante p.t. Ing. Andrea Bighelli (di seguito, per brevità, "AARGA" o "CLIENTE")

E

..... con sede legale in....., iscritta presso il Registro delle Imprese di , codice fiscale e Partita IVA , in persona del suo legale rappresentante p.t. (di seguito, per brevità, "....." o "FORNITORE")

di seguito: singolarmente la **Parte** o congiuntamente le **Parti**

PREMESSO

- che, al fine del presente Contratto il Cliente ha esperito, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la procedura di gara con criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa a seguito della quale è risultata miglior offerente la società
- che, con lettera prot.: del il Cliente ha comunicato l'aggiudicazione provvisoria;
- che la verifica dei requisiti generali e tecnico professionali del Fornitore ha dato esito positivo;
- che il Fornitore ha presentato la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del Contratto ai sensi degli art. 103 e 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che, con lettera prot.: del il Cliente ha comunicato l'aggiudicazione definitiva;
- che è decorso il termine dilatorio *ex lege* previsto per addivenire alla stipula del Contratto;

Tutto ciò premesso

Le Parti stipulano e convengono quanto segue,

1 PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

1.1 Le premesse, il disciplinare di gara e l'allegato 1 contenente l'elenco dei punti di fornitura devono ritenersi parti integranti ed essenziali del presente Contratto, con pieno valore obbligatorio.

2 OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Oggetto del presente Contratto è la fornitura di energia elettrica da parte del Fornitore a favore del Cliente per i 155 punti di prelievo di cui al punto 3.1 del disciplinare di gara, come dettagliatamente elencati nell'allegato 1 al presente Contratto

2.2 L'Entità stimata della fornitura è indicata nella tabella riportata al par. 3.2 del disciplinare di gara, rispetto alla quale si precisa quanto segue:

- i volumi indicati in tabella, espressi in KWh e ripartiti sulle tre fasce orarie previste *ex delibera*

AEEGSI n. 181/06, riportate sul calendario 2018, sono da intendersi comprensivi delle perdite di rete per il trasporto;

- i volumi suddetti, essendo stimati, non vincolano in alcun modo la stazione appaltante;

3 DURATA DEL CONTRATTO

3.1 Il presente Contratto di fornitura ha decorrenza 01.01.2018 e scadenza 31.12.2018 (di seguito: Periodo di fornitura). E' esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito del Contratto a scadenza.

4 VOLTURA DEI POD A FAVORE DI AARGA

4.1 Come precisato al punto 3.4.1 del Disciplinare di gara, essendo AARGA il gestore degli impianti acqua e il titolare delle concessioni gas dove sono installati i pod oggetto del Contratto di cui all'allegato 1, attualmente intestati alla capogruppo Acsm Agam S.p.A., il fornitore si obbliga ad effettuare la voltura degli stessi a favore di AARGA entro il 31 gennaio 2018.

5 MODALITÀ DI ESECUZIONE E ONERI DEL FORNITORE

5.1 Per il servizio di vendita il Fornitore si obbliga ad attenersi agli standard di qualità di cui alla delibera dell'AEEGSI (Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico) n. 164/08 e s.m.i. e per il servizio di distribuzione, agli standard specifici e generali di qualità di cui alle delibere AEEGSI (Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico) n. 646/2015 e s.m.i.. Il Fornitore si obbliga a garantire la fornitura dell'energia elettrica necessaria a soddisfare i fabbisogni di AARGA per i punti di prelievo del presente Contratto e in particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, si impegna gestire e curare le pratiche amministrative con i distributori al fine di consentire ad AARGA di eseguire nuovi allacciamenti, modificare le caratteristiche tecniche della fornitura (variazioni di potenza, tensione, ecc.), eseguire subentri e volture, spostare impianti o gruppi di misura, verificare il funzionamento dei gruppi di misura e la loro eventuale sostituzione, gestire eventuali guasti e malfunzionamenti, eseguire richieste di cessazione e/o disalimentazione dell'allacciamento.

5.2 Per le forniture in Media Tensione, il Fornitore si obbliga a trasmettere al distributore, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di AARGA, le richieste per nuovi allacci, spostamento sottoservizi, modifiche di potenza, etc., complete di quanto necessario per dar corso agli interventi. Il Fornitore si obbliga inoltre a trasmettere contestualmente ad AARGA la copia completa della richiesta inviata al distributore.

5.3 Il Fornitore si impegna a trasmettere ad AARGA il preventivo elaborato dal distributore entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso. AARGA può, in ogni momento, richiedere al Fornitore informazioni sullo stato delle pratiche attivate.

5.4 Il Fornitore si obbliga altresì ad assicurare un servizio di assistenza per la gestione delle problematiche tecnico-amministrative (fatturazione, attivazioni, cessazione, ritardi di attivazioni, guasti, ecc.). Detto servizio deve essere attivato entro 30 giorni dalla data di stipula del presente Contratto e dovrà essere attivo tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,30 alle ore 18,30.

5.5 In corso di esecuzione del Contratto, il Fornitore deve trasmettere su base trimestrale, su file in formato EXCEL, entro il quindicesimo giorno del mese i dati di cui al par 3.6 del Disciplinare di gara.

6 PREZZO CONTRATTUALE

6.1 L'energia elettrica resa disponibile dal Fornitore al Cliente nel corso del Periodo di fornitura è valorizzata come somma algebrica di:

- per i punti con rilevazione oraria dei prelievi del Prezzo Unico Nazionale (PUN) orario espresso in €/MW;
- per i punti senza rilevazione oraria dei prelievi del parametro PUN mensile di cui all'art. 5.2 della delibera AEEGSI 300/05 espresso in €/MW;

e di un valore differenziale "spread" rispetto alla base di prezzo pure espresso in €/MWh pari a quanto offerto in sede di gara.

Prezzo punti orari (PO) = Prezzo Unico Nazionale (PUN) orario + "spread" [€/MWh]

Prezzo punti non orari (PNO) = PUN mensile (PUNop) + "spread" [€/MWh]

"spread" = €/MWh

Con Prezzo Unico Nazionale (PUN) orario viene inteso quanto definito, calcolato e quotato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) sul proprio sito mercatoelettrico.org. Con PUN mensile (PUNop) viene inteso quanto calcolato e quotato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) sul proprio sito all'indirizzo mercatoelettrico.org/it/Statistiche/ME/PrezzoMedioAEEG.aspx.

- 6.2 I prezzi sopra riportati si intendono sul punto di fornitura e quindi al netto degli oneri relativi alle perdite sulla rete per il trasporto (attualmente pari a 10,4 % per la bassa tensione e 3,8 % per la media tensione, come aggiornate secondo la normativa), delle componenti A, UC e MCT, del trasporto e del dispacciamento.
- 6.3 I prezzi non comprendono inoltre l'I.V.A. e qualsiasi altra imposta, tassa o tributo applicabile al Contratto. I prezzi si intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa anche non espressamente indicato.
- 6.4 Il Cliente si impegna a riconoscere e a pagare quale corrispettivo complessivo per la fornitura di energia elettrica effettivamente prelevata oggetto del presente Contratto l'importo derivante dai prezzi unitari sopra specificati moltiplicati per i MWh rilevati nell'arco del Periodo di fornitura.
- 6.5 A quanto sopra riportato dovranno essere aggiunti il costo di trasporto, incluse le maggiorazioni (componenti A, UC e MCT), nella misura prevista dalle tariffe di trasmissione, distribuzione e misura come definite dall'AEEGSI ai sensi dell'allegato A alla delibera n. 654/2015/R/eel (TIT) e s.m.i., addebitate dal distributore locale, in aggiunta agli oneri di dispacciamento previsti dalla delibera AEEGSI n. 111/06 e s.m.i. e dall'allegato A alla delibera n. ARG/elt 107/09 (TIS) e s.m.i., addebitate in questo caso da Terna.
- 6.6 Si sottolinea che i prezzi di fornitura applicati a punti orari (PO) e non orari (PNO) e i relativi oneri di dispacciamento dovranno essere maggiorati delle connesse perdite di rete sul trasporto.
- 6.7 I suddetti oneri saranno infine adeguati nella misura e con la periodicità stabilite dal regolatore AEEGSI. In questa situazione il Fornitore informerà tempestivamente il Cliente della variazione economica determinata dalla modifica alla normativa vigente.
- 6.8 Ai prezzi in tal modo calcolati non verrà aggiunto alcun onere derivante dall'applicazione della Direttiva 2003/87/CE sull'Emission Trading (Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente l'istituzione di una disciplina per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio – GU L 275 del 25.10.2003) e degli oneri di sbilanciamento dell'energia e dei certificati verdi.

7 MODALITA' DI FATTURAZIONE

- 7.1 Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile. Il Fornitore dovrà emettere ogni mese fatture separate per ogni singolo punto di consegna (POD). Le fatture dovranno essere intestate a Acsm Agam Reti Gas Acqua S.p.A., Via A. Canova 3, 20900 Monza, P. IVA n. 07063880962.
Le fatture dovranno essere calcolate sulla base dei consumi reali ed essere redatte con i contenuti di cui al fac-simile allegato 2. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo che sarà comunicato da AARGA, entro il giorno quindici del mese successivo a quello di riferimento. Per ogni fatturazione mensile dovrà essere inviato a d AARGA un file in formato EXCEL contenente tutte le informazioni di fatturazione relative ai POD fatturati. Nella prima fattura emessa per ogni punto di prelievo, sia in media che in bassa tensione, dovrà essere riportata la data e la lettura di switching. Nel caso in cui le fatture, per mancanza dei consumi reali da parte del Distributore, debbano essere emesse sulla base di consumi presunti, stimati dal fornitore sulla base dei consumi storici del cliente le fatture di conguaglio saranno emesse quando sarà disponibile una lettura effettiva del misuratore, rilevata

dal Distributore.

8 TERMINI DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 8.1 I pagamenti saranno effettuati, tramite bonifico, entro i termini definiti in sede di aggiudicazione di gara, senza rilascio di depositi cauzionali o garanzie fideiussorie da parte di AARGA.
- 8.2 Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche, il Fornitore ha comunicato le proprie Coordinate Bancarie, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, di seguito riportati:
IBAN:
Persone incaricate:
- 8.3 I pagamenti saranno effettuati da AARGA a mezzo bonifico bancario, sul predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza con salvezza di AARGA da ogni responsabilità conseguente. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento riporteranno il codice identificativo di gara (CIG). È obbligo del Fornitore comunicare per iscritto a AARGA ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
- 8.4 Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., ferma restando la clausola risolutiva espressa di cui al presente Contratto, in ragione di quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., e in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

9 CESSIONE DEL CREDITO

- 9.1 La cessione del credito non è consentita, a meno di esplicita preventiva autorizzazione da parte del Cliente

10 IMPOSTE E TASSE

- 10.1 Ciascuna Parte si impegna a porre a disposizione dell'altra Parte, in tempo utile, tutte le informazioni e i documenti necessari ai fini dell'adempimento degli obblighi tributari.

11 GARANZIE

- 11.1 Il Fornitore garantisce di essere in possesso, al momento della sottoscrizione del presente Contratto di fornitura, di tutte le autorizzazioni, concessioni ed accordi necessari all'esecuzione della fornitura medesima in conformità di quanto previsto nel presente Contratto.

12 FORZA MAGGIORE

- 12.1 In presenza di causa di forza maggiore la Parte che la invoca è sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento degli impegni previsti nel presente Contratto.
- 12.2 Qualora si verifichi una causa di forza maggiore, la Parte colpita da tale causa, deve darne comunicazione scritta all'altra Parte entro e non oltre quarantotto ore dal verificarsi dell'evento.
- 12.3 In ogni caso le Parti si impegnano ad adoperarsi per quanto possibile al fine di ridurre le conseguenze della forza maggiore e faranno tutto quanto in loro potere per ristabilire nel più breve tempo possibile le condizioni di normalità e ridurre il danno per la controparte.

13 MODIFICHE NORMATIVE E INTEGRAZIONI

- 13.1 Le disposizioni del presente Contratto possono essere modificate in qualunque momento, esclusivamente d'accordo tra le Parti, nel caso in cui intervengano mutamenti del quadro normativo e regolatorio che comportino la necessità di modifiche contrattuali.
- 13.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che nel presente Contratto si intendono inserite di diritto le clausole di cui all'articolo 1 ed all'articolo 2 della deliberazione n.78/99 'Definizione di alcune clausole negoziali da inserire nei contratti bilaterali di fornitura di servizi elettrici a clienti idonei di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79', dell'Autorità per l'Energia Elettrica

ed il Gas reperibile al seguente indirizzo (<http://www.autorita.energia.it>), salvo eventuali successive modifiche alla stessa che dovessero intervenire in vigenza del presente Contratto.

14 RECESSO

14.1 Il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto mediante raccomandata a.r.. Il recesso è efficace a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento da parte del Fornitore della relativa comunicazione di recesso. In caso di recesso, al Fornitore saranno riconosciuti esclusivamente i compensi per le prestazioni rese sino alla data di efficacia del recesso senza che egli possa avere null'altro a pretendere a titolo di indennizzi, risarcimenti, maggiori compensi o quant'altro, e ciò anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIENZE E IRREGOLARITA'

15.1 Il presente Contratto si risolve di diritto al ricorrere delle ipotesi contemplate dall'art. 108 D.lgs. n. 50/2016, cui si fa integrale rinvio.

15.2 AARGA, ai sensi dell'art. 1456 c.c., si riserva il diritto di risolvere il Contratto a mezzo di semplice comunicazione a mezzo raccomandata A/R o PEC, al ricorrere di ciascuno dei seguenti casi:

- 1) mancata informativa al Cliente in ordine ai subcontratti stipulati;
- 2) mancata osservanza delle istruzioni e direttive rese dal Cliente ai fini dell'avvio delle prestazioni;
- 3) fornitura non rispondente alle condizioni contrattuali;
- 4) sospensione o rallentamento nell'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore;
- 5) ove il Fornitore si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna di risarcimento del danno o altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale di AARGA o di ottenere informazioni riservate ai fini del proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- 6) sia stata accertata la grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- 7) aver commesso una grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a tutela dell'ambiente;
- 8) perdita delle qualificazioni richieste ai fini della partecipazione alla gara;
- 9) emissione di una misura interdittiva, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 231/2001;
- 10) al verificarsi di una delle ipotesi risolutive espressamente indicate nel presente Contratto.

15.3 Fermo quanto sopra, AARGA ha inoltre la facoltà di risolvere il presente Contratto, previa diffida ai sensi dell'art. 1454 c.c., ove il Fornitore abbia riportato per 3 (tre) volte consecutive l'applicazione anche di una sola delle penali previste nell'articolo di riferimento.

15.4 Nell'ipotesi contemplate dai precedenti articoli 15.1, 15.2 e 15.3, resta salvo il diritto di AARGA di ottenere il risarcimento dei danni patiti e patienti.

16 CESSIONE DEL CONTRATTO

16.1 Il Fornitore non può cedere il presente Contratto ad altra impresa senza l'autorizzazione scritta del Cliente.

17 COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

17.1 Tutte le comunicazioni tra le Parti in conformità a quanto previsto dal presente Contratto debbono avvenire per iscritto al domicilio sotto riportato o a quello successivamente comunicato per iscritto:

Per il cliente : Acsm Agam Reti Gas Acqua - Via Pietro Stazzi n. 2 – 22100 COMO.

Per il fornitore : via

18 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

- 18.1 Il Fornitore si impegna, per sé e per i propri dipendenti e collaboratori, a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni relative al Cliente di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, per effetto del Contratto.
- 18.2 L'obbligo di riservatezza vincolerà il Fornitore, i suoi dipendenti, collaboratori e consulenti, per tutta la durata del Contratto e fino per 5 (cinque) anni successivi alla data della sua cessazione, a prescindere dalla causa per cui essa abbia luogo.
- 18.3 Il Fornitore sarà responsabile del trattamento dei dati del Cliente nell'esecuzione del presente Contratto. In tal senso, il Cliente nomina il Fornitore come "Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196".
- 18.4 In particolare, il Fornitore si impegna a:
- a) garantire che i dati e le informazioni acquisiti siano utilizzati esclusivamente nell'interesse del Cliente per le finalità inerenti l'esecuzione del presente Contratto;
 - b) garantire che nessuna di tali informazioni sia diffusa verso soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione scritta del Cliente;
 - c) garantire che la diffusione delle informazioni all'interno della sua azienda sia limitata esclusivamente ai soggetti coinvolti nell'esecuzione del Contratto;
- 18.5 In presenza della violazione degli obblighi di riservatezza, a prescindere dalla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., il Cliente avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento del Fornitore.

19 CLAUSOLA D.LGS. N. 231/01

- 19.1 Le Parti svolgono la propria attività in piena osservanza di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi, riguardanti gli aspetti relativi alle proprie attività e, pertanto, l'efficacia del presente Contratto è subordinata alla rigorosa conformità rispetto alla normativa vigente.
- 19.2 Ciascuna Parte garantisce all'altra che i soggetti indicati dall'art. 5, comma 1, lettere a) e b), D.lgs. n. 231/01 e s.m.i. (d'ora innanzi il «Decreto»), appartenenti o facenti capo alla propria struttura organizzativa non potranno in essere alcuna condotta attiva od omissiva integrante la violazione del Decreto.
- 19.3 Ciascuna Parte dichiara all'altra:
- di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto;
 - di avere preso visione dei documenti – Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico (di seguito, cumulativamente, il Modello 231/01) – rispettivamente adottati;
 - di non aver mai subito l'irrogazione di sanzioni ai sensi dell'art. 9 del Decreto e di non avere in corso alcun procedimento per tali sanzioni.
- 19.4 Ciascuna Parte, pertanto, si impegna verso l'altra, anche per i propri eventuali lavoratori subordinati / lavoratori in somministrazione lavoro / collaboratori che vengano in contatto con l'altra Parte nell'esecuzione del presente Contratto:
- a tenere un comportamento conforme al Modello 231/01 adottato dalle Parti e dunque a tutte le disposizioni e regole di comportamento ivi indicate;
 - a non tenere in particolare alcun comportamento – commissivo e/o omissivo – che configuri violazione rilevante ai sensi del Decreto e dal quale possa comunque derivare una responsabilità ai sensi del Decreto stesso;
 - ad informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza competente nel caso in cui riceva o nel caso in cui qualsiasi altro soggetto operante per loro conto riceva da un dipendente o

rappresentante, direttamente o indirettamente, una richiesta o comunicazione che possa configurare violazione del Modello 231/01.

19.5 Le Parti convengono quindi espressamente che la violazione, da parte di una di esse, di uno qualsiasi degli impegni di cui al precedente comma, costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà l'altra a risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

20 PARTI CORRELATE

20.1 Le Parti dichiarano che tra di esse sussiste/ non sussiste correlazione ai sensi di quanto stabilito dall'Allegato n. 1 alla Deliberazione della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa del 12 marzo 2010 (in Gazz. Uff., 25 marzo, n. 70) – l'Adozione del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate - (Deliberazione n. 17221).

21 CONTROVERSIE

21.1 Per ogni controversia relativa la presente Contratto di fornitura sarà competente il Foro di Monza.

Il Cliente

.....

Il Fornitore

.....

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli:

art.6 (Prezzi), art. 8 (Modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari), art. 11 (Garanzia), art. 14 (Recesso), , art. 15 (Risoluzione del Contratto per gravi inadempienze e irregolarità), art. 16 (Cessione del Contratto), art. 19 (Clausola D.lgs. 231/2001), art. 20 (Controversie).

Como, lì

Il Cliente

.....

Il Fornitore

.....

FIRMA

.....

(obbligatoria)